

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2201

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANSEMI TINA, BADALONI MARIA, BOFFARDI INES, COCCO MARIA, MARTINI MARIA ELETTA, MIOTTI CARLI AMALIA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, ERMINERO, MANCINI VINCENZO, BRESSANI, ALLOCCA, MARCHETTI, SALVI, ROGNONI, BERNARDI, GITTI, PISICCHIO, BELCI, GRANELLI, SCOTTI, SCHIAVON, FABBRI, PANDOLFI, DALL'ARMELLINA, PISONI, FUSARO, de STASIO, TRAVERSA, GIRAUDI, BOLDRIN, PICCINELLI, REVELLI, STORCHI, CARTA, BARDOTTI, RAUSA, GIRARDIN, MERENDA, BERTÈ, SANGALLI, VAGHI, GALLONI, DE POLI, AMADEO, DEGAN, CANESTRARI, MAGGIONI, PERDONA, SCIANATICO, ROMANATO, SISTO, ALLEGRI, GRASSI BERTAZZI, MATTARELLI, BALASSO, CAVALIERE, RUSSO FERDINANDO, ISGRO', MONTI, FOSCHI, MAZZA, AMODIO, DE PONTI, PATRINI, FRACASSI, PKEARO, URSO, AZIMONTI, FIOROT, BIANCHI GERARDO, ARMANI, CRISTOFORI, FELICI, VEDOVATO, BARBERI, LUCCHESI, PALMI-TESSA, PINTUS, CIAFFI, RACCHETTI, TURNATURI, MICHELI PIETRO, LOBIANCO, DE LEONARDIS**

*Presentata il 16 gennaio 1970*

### Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Le trasformazioni in atto nella nostra società, le discussioni aperte intorno al ruolo e al valore della famiglia, hanno messo in rilievo l'importanza della tutela della maternità e dell'infanzia secondo quanto l'articolo 31 della Costituzione prescrive.

Fin dall'inizio della V legislatura sono state presentate alla Camera dei deputati varie proposte di legge per modificare e migliorare la legge n. 860 del 26 agosto 1950, in modo da equiparare il trattamento tra i vari settori, per quanto riguarda il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per il parto, e per

quanto riguarda la estensione delle prestazioni economiche.

Ugualmente in data 6 novembre 1969 è stata presentata la proposta di legge n. 1992 « Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette ».

L'attuale proposta si collega alla proposta n. 1992 e si propone di estendere il beneficio di un « Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali ».

In tal modo a tutto l'arco delle lavoratrici autonome verrebbe garantito lo stesso trattamento e lo Stato italiano avrebbe positivamente assolto ad uno dei suoi compiti fonda-

mentali: quello cioè di tutelare la lavoratrice e insieme la famiglia.

Proponiamo pertanto un trattamento economico *una tantum* (articolo 1) di lire 100.000 attraverso il sistema combinato, basato sulla solidarietà mutualistica della categoria dei commercianti e sull'intervento finanziario dello Stato.

Il finanziamento complessivo ammonta annualmente a lire 3 miliardi e 600 milioni secondo i dati forniti dalla Federazione nazio-

nale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, essendo il numero dei parti, speditizzati e non speditizzati e compresi gli aborti, ogni anno sulle 36.000 unità.

A questo onere si propone di provvedere (articoli 4-5) con un contributo a carico della categoria degli esercenti attività commerciali di lire 900 milioni e di lire 2 miliardi e 700 milioni a carico dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Alle donne, iscritte negli appositi elenchi ai fini dell'assicurazione di malattia ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è corrisposto, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico un assegno, una volta tanto, di lire 100 mila.

### ART. 2.

L'assegno di cui al precedente articolo è corrisposto in unica soluzione dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali competenti per territorio, a seguito di apposita domanda in carta libera da presentarsi, a cura dell'interessata, entro 90 giorni successivi al parto. Alla domanda dovrà essere allegato, in caso di parto, il certificato di nascita od il certificato di assistenza al parto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128; in caso di aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

### ART. 3.

Si applicano alla materia regolata dalla presente legge, in quanto compatibili, le norme previste dalla legge 20 agosto 1950, n. 850, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, e successive modificazioni e integrazioni per la parte riferita alle lavoratrici dell'industria.

### ART. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un contri-

buto annuo aggiuntivo a carico di ciascun esercente attività commerciali così ripartito:

1) lire 800 per i titolari di cui alla 1<sup>a</sup> classe dell'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

2) lire 1.590 per i titolari della 2<sup>a</sup> classe di cui all'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

3) lire 1.860 per i titolari della 3<sup>a</sup> classe di cui all'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

nonché con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 2.700.000.000.

Il contributo posto a carico dello Stato verrà corrisposto alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, che provvederà a ripartirlo alle rispettive Casse mutue provinciali in base all'onere da ciascuna di esse sostenuto.

#### ART. 5.

All'onere complessivo di lire 2.700.000.000 previsti annualmente a carico dello Stato si provvede, a far inizio dall'esercizio finanziario 1970, col netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 6.

La presente legge si applica a tutti gli eventi verificatisi dal 1<sup>o</sup> gennaio 1970.